

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1677)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1961

Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari di Ispra

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 6 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea dell'energia atomica per l'istituzione ad Ispra di un Centro comune di ricerca di competenza generale, approvato con legge 1° agosto 1960, n. 906, il Governo italiano si è impegnato a fornire, a seconda delle necessità, gli alloggi occorrenti al personale del Centro stesso ed alle loro famiglie, secondo gli effettivi previsti nell'allegato D) dell'Accordo predetto.

Con l'unito disegno di legge si provvede a dare concreta attuazione all'impegno assunto con l'Accordo suddetto e viene pertanto previsto il limite di impegno di lire 300 milioni, che consentirà all'I.N.C.I.S. di contrarre mutui per l'ammontare di 7 miliardi e 500 milioni e, quindi, la esecuzione di un programma costruttivo di 1.500 alloggi, sufficiente per le esigenze del personale del Centro di Ispra.

L'attuazione del programma viene affidato all'Istituto nazionale per le case degli im-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piegati dello Stato, che è particolarmente attrezzato per la realizzazione di un piano residenziale organico e che, come noto, già provvede in materia per i dipendenti dello Stato.

Il complesso costruttivo dovrà essere realizzato e consegnato alla Commissione EURATOM a partire dalla fine del 1961 e non oltre la primavera del 1963.

L'unito disegno di legge, d'altro canto, si inquadra pienamente nel sistema proprio dell'ordinamento italiano per la costruzione di alloggi ai dipendenti pubblici, come risulta anche dall'esplicito richiamo della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Tenuto conto dello scopo della costruzione, i programmi relativi (articolo 2) saranno concordati tra I.N.C.I.S. e il Comitato nazionale dell'energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato con la legge 1° agosto 1960, n. 906.

Le altre disposizioni contenute nel disegno di legge non abbisognano di particolare illustrazione, dato che esso ricalca gli analoghi provvedimenti che hanno più volte autorizzato limiti di impegno per la costruzione di alloggi da parte dell'I.N.C.I.S. per determinate categorie di dipendenti da enti pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.

Art. 2.

I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'I.N.C.I.S. e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1° agosto 1960, n. 906.

Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge

Art. 3.

I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1961-62 e 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione del contributo previsto dall'articolo 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933, per l'importo annuo di lire 300 milioni afferente rispettivamente agli esercizi 1961-62 e 1962-1963.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.